COMMISSIONE IV

DIFESA

87.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAFFAELE COSTA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Savio ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3174) 3

Costa Raffaele, *Presidente* 3, 4

De Carolis Stelio (gruppo DC), *Relatore* 3

Fassino Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 4

Galante Michele (gruppo comunista-PDS) 4

Tassone Mario (gruppo DC) 4

Votazione nominale:

Costa Raffaele, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

GASTONE SAVIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Savio ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3174).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Savio, Anselmi, Armellin, Balestracci, Bianchini, Bonferroni, Bonsignore, Borra, Brunetto, Caccia, Carrus, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cristofori, Dal Castello, Ferrari Bruno, Frasson, Gelpi, Gottardo, Grippo, Lucchesi, Micheli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Rabino, Rebulla, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinando, Sarti, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi: « Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 8 maggio 1991, ha espresso parere favorevole e che la V Commissione bilancio, in data 30 luglio 1991, ha espresso parere favorevole a condizione che sia aggiunto il seguente articolo:

« 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 96 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, nel triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole De Carolis ha facoltà di svolgere la relazione.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame tiene conto della normativa vigente mirante ad estendere le attenuazioni di responsabilità amministrativa patrimoniale, già in vigore per alcuni dipendenti dello Stato, ad altre attività proprie del personale militare. Lo schema del provvedimento rientra nell'ottica della legge 4 maggio 1981, n. 67, recante « Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » e mira ad introdurre una nuova disciplina del regime giuridico delle responsabilità in considerazione del particolare rischio che caratterizza numerose attività istituzionalmente espletate dal personale militare. Si tratta di attività come l'impiego di armi da fuoco e di esplosivi, il rastrellamento e la bonifica di aree e poligoni, il controllo dello spazio aereo ed altre assimilabili svolte dagli appartenenti alle forze armate.

Attualmente, il personale militare è tenuto al risarcimento del danno non soltanto in caso di sinistri causati da dolo o colpa grave; con la proposta di legge in esame, che consta di quattro articoli, si

intende invece intervenire nel regime giuridico della responsabilità, estendendo alcune provvidenze anche a coloro che prestano servizio nelle forze dell'ordine e ai raffermati delle forze armate.

Il provvedimento prevede inoltre il principio in base al quale le spese di difesa in giudizio e quelle processuali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo il diritto di rivalsa da parte di quest'ultima qualora fosse accertata la responsabilità del militare coinvolto in giudizio per reati commessi con dolo o per colpa grave.

Va notato, infine, che l'articolo 4 della proposta di legge rende immediatamente applicabili le nuove norme ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. In conclusione, per i motivi illustrati, raccomando alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

Per i motivi illustrati, invito la Commissione ad una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua illustrazione ed i suoi chiarimenti. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

MICHELE GALANTE. Condividiamo la sostanza della proposta di legge al nostro esame, che era stata approvata in sede referente con il consenso del nostro gruppo. Le ragioni dell'assenso sono sostanzialmente quelle testé illustrate dal relatore: è importante andare verso un superamento della disparità di trattamento tra i dipendenti dello Stato ed il personale militare in ordine al regime giuridico relativo ad eventi dolosi o colposi. Fino ad oggi l'esercizio delle funzioni da parte del personale militare molto spesso ha provocato, in virtù del particolare regime cui esso è assoggettato, situazioni di disagio.

Per tali motivi auspichiamo una rapida approvazione della proposta di legge, al fine di ricostituire un regime di parità e di conferire piena tranquillità e serenità a tutti i militari impegnati nelle proprie funzioni.

MARIO TASSONE. Concordo con le considerazioni svolte dagli onorevoli De Carolis e Galante. Il provvedimento al nostro esame fa finalmente giustizia di una situazione di discriminazione esistente da molto tempo all'interno di una stessa amministrazione, che ha creato grosse difficoltà per quanto riguarda le attribuzioni e le funzioni.

Pertanto, anche il gruppo democratico cristiano sollecita l'approvazione della proposta di legge, per porre fine ad una vicenda la cui conclusione è sollecitata da molti ambienti, non solo da quelli del Ministero della difesa, ma anche da chi desidera che la giustizia sia un fatto serio, reale, vissuto e non semplicemente enunciato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda sul contenuto della proposta di legge, analogo ad un disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento nella IX legislatura e a proposte presentate fin dalla VII legislatura. Anche la Presidenza del Consiglio ritiene prioritaria la soluzione del problema e quindi al riguardo si è espressa favorevolmente.

Debbo tuttavia far presente che, per quanto è a mia conoscenza, il Ministero del tesoro non ha ancora reso noto l'esito della verifica sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il personale militare che cagiona un danno all'Amministrazione dello Stato o

a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, ovvero nell'esercizio di funzioni attinenti all'incarico ricoperto o di attività comunque connesse con i compiti istituzionali delle Forze armate, rischiose per loro natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche alla responsabilità del suddetto personale, verso l'Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno cagionatogli.

(È approvato).

ART. 2.

1. Nell'accertamento della responsabilità verso l'Amministrazione o verso terzi di cui all'articolo 1 dovrà tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità inerenti all'attività svolta, della speciale qualificazione fisio-psichica richiesta al personale militare, nonché di tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

(È approvato).

ART. 3.

1. Nei procedimenti avanti agli organi di giurisdizione penale, civile ed amministrativa, conseguenti ad eventi occorsi al personale militare nell'esercizio delle funzioni o delle attività di cui all'articolo 1, la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio è assunta, sin dall'inizio del procedimento, dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi d'incompatibilità.

2. Qualora sussistano motivi di incompatibilità, il militare può provvedere alla propria difesa mediante libero professionista da lui nominato. Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'Amministrazione della difesa, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per fatto doloso dall'imputato o convenuto in giudizio.

(È approvato).

ART. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Avverto che, in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio, è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*bis*.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 96 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, nel triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento « Modifica del codice penale militare di pace per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.01.

Il Relatore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Savio ed altri: « Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio » (3174).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Hanno votato *sì* 31
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Buffoni, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Costa Raffaele, De Carolis, Galante, Gasparotto, Lusetti, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Potì, Rabino, Rivera, Savio, Stegagnini, Tassone, Trabacchini, Viviani, Zamberletti, Zolla e Zoppi.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BIONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 4 ottobre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO